

**Ordinanza del DFF
concernente l'esenzione fiscale per forniture
di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione
nel traffico turistico**

del 24 marzo 2011 (Stato 1° maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 23 capoverso 5 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA,

ordina:

Art. 1 Condizioni per l'esenzione fiscale

Le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. i beni sono destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo;
- b. il prezzo dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l'imposta sul valore aggiunto) per documento d'esportazione e per acquirente;
- c. l'acquirente non è domiciliato in territorio svizzero;
- d. i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro 30 giorni dalla loro consegna all'acquirente.

Art. 2 Prova per l'esenzione fiscale

¹ Le condizioni di cui all'articolo 1 sono adempiute quando il fornitore presenta all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC):

- a. un documento d'esportazione attestato conformemente agli articoli 3–5; o
- b. un documento d'esportazione unitamente a un'imposizione all'importazione ai sensi dell'articolo 6.

² Per i gruppi di turisti vale l'articolo 7.

Art. 3 Documento d'esportazione

¹ Il documento d'esportazione deve contenere:

- a. l'indicazione «documento d'esportazione nel traffico turistico»;
- b. il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale il fornitore è iscritto nel registro dei contribuenti;

RU 2011 1245

¹ RS 641.20

- c. il nome e indirizzo dell'acquirente;
- d. il numero di un documento di identità dell'acquirente e tipo di documento;
- e. la data della fornitura dei beni;
- f. la descrizione esatta e il prezzo dei beni;
- g. il campo per l'attestazione secondo gli articoli 4 e 5.

² Il fornitore e l'acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l'esenzione fiscale e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte.

Art. 4 Attestazione dell'Amministrazione federale delle dogane all'atto dell'esportazione

¹ Se i beni elencati nel documento d'esportazione vengono trasferiti nel territorio doganale estero via un ufficio doganale occupato, l'acquirente deve notificarli oralmente presentando il documento d'esportazione.

² L'ufficio doganale attesta l'esportazione sul documento.

³ L'acquirente è responsabile della notificazione del documento d'esportazione attestato al fornitore.

Art. 5 Attestazione posticipata

¹ Se l'esportazione non avviene conformemente all'articolo 4, i seguenti servizi possono attestare sul documento d'esportazione che i beni si trovano all'estero:

- a. un'autorità doganale estera;
- b. un'ambasciata o un consolato svizzeri all'estero nello Stato di domicilio dell'acquirente.

² L'acquirente deve far pervenire il documento d'esportazione attestato al fornitore.

Art. 6 Imposizione all'importazione

¹ Se non è attestato, il documento d'esportazione può essere presentato unitamente a un'imposizione all'importazione di un'autorità doganale estera quale prova ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1.

² L'imposizione all'importazione deve essere presentata in una lingua nazionale svizzera o in inglese, oppure in una traduzione autenticata in una di queste lingue.

Art. 7 Esenzione fiscale per forniture di beni a gruppi di turisti

¹ I fornitori che vogliono effettuare forniture di beni esenti dall'imposta sul territorio svizzero a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero necessitano di un'autorizzazione dell'AFC.

² Le forniture di beni sul territorio svizzero a gruppi di turisti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1 e se il fornitore:

- a. dispone di una lista dei partecipanti al viaggio con indicazioni riguardanti l'inizio e la fine dello stesso, il programma e l'itinerario come pure il momento dell'entrata e dell'uscita dal territorio svizzero;
- b. dispone di una dichiarazione firmata dell'operatore turistico attestante che tutti i partecipanti al viaggio sono domiciliati all'estero, che sono entrati tutti insieme in territorio svizzero e lo lasceranno tutti insieme; e
- c. allestisce per tutti gli acquirenti documenti d'esportazione conformemente all'articolo 3 e li completa con una copia dei documenti d'identità degli acquirenti.

³ Il fornitore deve riunire i documenti di cui al capoverso 2 in un dossier e presentarli su richiesta all'AFC.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009² concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.

² [RU 2009 6813, 2010 1473]

